



Comune di Biccari

Provincia di Foggia

III° Settore Lavori Pubblici – Urbanistica – Edilizia –
Manutenzione – Rete idrica – fognaria – Edilizia Funeraria

Piazza Municipio, 1 – 71032 Biccari (FG) tel. 0881591007
www.comune.biccari.fg.it P. IVA 00361640717 C.F. 82000390714
pec: tecnico@pec.comune.biccari.fg.it



Ordinanza Sindacale n. 39/2024 del Reg.

IL SINDACO

Premesso che a seguito di diverse segnalazioni, in data 29.08.2024 è stato eseguito un sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico comunale in Via Lippi, in prossimità dell'immobile in oggetto, giusta relazione prot. n. 5581 del 04.09.2024;

Dato atto che in sito è stato accertato un evidente ammaloramento del cornicione e dell'intonaco della facciata all'ultimo livello dell'immobile in oggetto, che provoca il distacco e caduta di calcinacci sulla strada pubblica Via Lippi;

Considerato che tale situazione costituisce un grave pericolo per l'incolumità pubblica;

Accertato che l'immobile sito in Via Lippi, n. 25, identificato catastalmente al Foglio 33, P.lla 432,

• risulta di proprietà dei sigg.:

- Ioanna Davide Salvatore
- Ioanna Donatella nata a
- Periccioli Paola
- Ioanna Michele
- Ioanna Vincenzo

• è al momento disabitato;

Dato atto che in pari data, 29.08.2024, si è provveduto ad apporre due transenne antistante l'immobile civico 25 di Via Lippi;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari del predetto immobile, Ioanna Davide Salvatore, Ioanna Donatella, Periccioli Paola, Ioanna Michele e Ioanna Vincenzo, l'urgente messa in sicurezza dello stesso;

Dato atto che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, per cui si prescinde dall'avvio del procedimento ai sensi della richiamata legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, sussistere i presupposti per l'adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità;

Visti

- l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267, 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" secondo il quale "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana- omissis";
- l'art. 650 del Codice Penale, che testualmente recita "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206";
- l'art. 677 del Codice Penale, che testualmente recita "Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309";
- il vigente Regolamento Edilizio;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e le ss.mm.ii;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- la proposta di ordinanza dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 17.09.2024 protocollo n.5897;

ORDINA / INGIUNGE

per le motivazioni espresse in premessa,

ai sigg. **Ioanna Davide Salvatore**

, **Ioanna Donatella**

, **Periccioli Paola**

Ioanna Michele

e **Ioanna Vincenzo**

Immediatamente e comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza, di provvedere all'eliminazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, mediante la messa in sicurezza dell'immobile sito in questo Comune in Via Ippoliti n. 25, identificato catastalmente al Foglio 33, P.lla 432.

AVVERTE

1. che per l'inosservanza della presente ordinanza sarà soggetta all'applicazione di quanto previsto dagli artt. 650 e 677 del codice penale;

2. che qualora il summenzionato proprietario, non dia attuazione alla stessa entro il termine ordinato, le opere necessarie di messa in sicurezza dell'immobile, verranno effettuate dal Comune, ponendo a carico dello stesso ogni spesa inerente e susseguente all'intervento;

DISPONE

La presente ordinanza è:

notificata ai sigg.: Ioanna Davide Salvatore

Ioanna Donatella

, Periccioli Paola

Ioanna Michele

e Ioanna Vincenzo

trasmessa a Prefettura di Foggia – *Ufficio Territoriale del Governo*;

pubblicata all'Albo Pretorio;

inserita sul sito internet del Comune di Biccari: www.comune.biccari.fg.it.

Gli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Si informa che, avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale – Puglia,

alternativamente,

ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco

Antonio BEATRICE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss. nn. ll.

Documento firmato

da:

BEATRICE ANTONIO

23.09.2024 09:00:46

UTC